



Associazione Italiana Sicurezza Ambientale – A.I.S.A. ODV

SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Regolamento per l'utilizzo degli Automezzi Associativi
approvato dal Consiglio Direttivo

UTILIZZO AUTOMEZZI ASSOCIATIVI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle autovetture e degli automezzi di proprietà e/o in uso alla "ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE – A.I.S.A. - Sezione Provinciale di Udine ODV"

Articolo 2

Finalità

1. L'uso delle autovetture e degli automezzi nelle forme previste dal presente regolamento è destinato esclusivamente alle funzioni e ai vari servizi cui attende l'Associazione e non può essere consentito per finalità diverse. Tra i vari servizi si intende l'utilizzo per funzioni di rappresentanza in occasione di incontri istituzionali o altri momenti direttamente collegati all'attività dell'Associazione. Il Direttivo delibera i Soci autorizzati all'uso degli automezzi in queste particolari circostanze.
2. In nessun caso è consentito l'impiego delle autovetture e degli automezzi per ragioni personali né la concessione in uso a soggetti terzi.
3. È vietato, altresì, agli utilizzatori di condurre a bordo dei veicoli persone estranee al servizio, eccezione fatta per le funzioni di rappresentanza e di personale appartenente a Forze dell'Ordine, Organi Istituzionali e/o personale addetto al soccorso.
4. L'utilizzo dei dispositivi supplementari di emergenza (luminosi e acustici) è consentito solo in casi di emergenza. Possono attivare i predetti dispositivi solo i soci in possesso del Decreto Prefettizio di Guardia Ecozoofila.

Articolo 3

Tipologia degli autoveicoli e degli automezzi

1. Gli autoveicoli nella proprietà e/o nella disponibilità dell'Associazione sono adibiti ai Servizi operativi dell'Associazione;
2. Gli autoveicoli sono coperti da polizza R.C.A. e da polizza infortunio per il conducente estesa al personale trasportato.
3. Gli autoveicoli adibiti ai Servizi operativi sono identificati con logo e scritta della "ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE – SORVEGLIANZA AMBIENTALE"

Articolo 4

Guida degli autoveicoli e degli automezzi

1. Gli automezzi nella proprietà e/o nella disponibilità dell'Associazione possono essere condotti solo per ragioni di servizio dagli Associati in possesso di idonea patente di guida, previa autorizzazione del Presidente dell'Associazione.
2. Durante la guida gli autisti si conformano al rispetto delle norme del codice della strada e rispondono di eventuali contravvenzioni.
3. Il numero massimo di ore continuative di guida è fissato, di norma, in numero di 5. Prima di riprendere la guida all'autista deve essere garantita un'interruzione minima di 15 minuti.
4. Per interventi della durata di 24 ore o più all'autista deve essere, di norma, evitato il superamento di 8 ore di guida giornaliera. Per tali interventi all'autista vanno garantite almeno due pause di un'ora ciascuna in corrispondenza dei pasti principali e almeno 10 ore di tempo per pernottamento e prima colazione.

Articolo 5 Autisti

1. Il Consiglio Direttivo, in base alle esigenze dei servizi e alle richieste, regola l'impiego degli automezzi.
2. Gli autisti sono tenuti a compilare il "Foglio di marcia", dal quale dovranno risultare l'orario d'inizio e di conclusione del servizio e la località raggiunta.
3. Prima di utilizzare gli automezzi gli autisti si assicurano che gli stessi siano in normali condizioni di funzionamento.
4. Al termine di ciascun turno di servizio gli autisti provvedono al riordino dell'automezzo ed eventualmente al rifornimento di carburante (provvedendo in tal caso alla compilazione della "Scheda carburante") ed informano il Coordinatore o di altro Associato responsabile del mezzo dell'Associazione su eventuali sinistri loro accorsi e sui danni derivati agli autisti

Articolo 6 Obblighi del conducente – Responsabilità

1. Il conducente è personalmente responsabile dell'automezzo che conduce.
2. Il conducente, oltre ad essere munito della patente di guida, è tenuto a:
 - a) utilizzare l'auto esclusivamente per fini istituzionali, adoperando la massima cura e diligenza durante il tempo di assegnazione;
 - b) compilare il registro di bordo e segnalare tempestivamente, al termine della missione, qualsiasi guasto o disfunzione riscontrati;
 - c) trasportare cose e oggetti esclusivamente attinenti alla missione da espletare;
 - d) rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada e dei regolamenti locali, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme;
 - f) presentare al Responsabile dell'Area economico-Finanziaria un dettagliato rapporto scritto in caso di furto o danneggiamento dell'automezzo.
3. Qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose, incluse le attrezzature, occorso durante un uso dei mezzi difforme da quanto previsto nel presente regolamento o per imperizia, che non sia coperto da assicurazione, sarà a totale carico dell'autore.

Articolo 7 Foglio di marcia

1. Ogni automezzo di proprietà e/o nella disponibilità dell'Associazione è dotato di un foglio di marcia, che per le autovetture di rappresentanza serve anche come foglio di viaggio dal quale deve risultare la data del viaggio, la persona che lo effettua, l'ora di partenza e arrivo; la località del viaggio; il chilometraggio percorso,
2. Il foglio di marcia deve essere, di volta in volta, firmato dall'autista e/o dal responsabile del servizio.
3. Il foglio di marcia e la scheda carburante possono essere controllati dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.
4. Qualora, per motivi di servizio, il veicolo si trovi fuori dal territorio di competenza, o si verifichino altre circostanze eccezionali, eventuali manutenzioni possono essere effettuate direttamente dai conducenti, avendo cura di documentare debitamente le spese per il loro rimborso

Articolo 8 Scheda carburante

1. A cura del Coordinatore o di altro Associato da questi incaricato viene annotato periodicamente nella scheda carburante, il rifornimento, ma anche i carichi di lubrificante, la sostituzione dei pneumatici, le riparazioni effettuate ed ogni altro costo relativo all'auto, con indicazione della data e del chilometraggio in cui si è verificato e di chi ha provveduto materialmente all'operazione.
2. Il Tesoriere effettuerà rimborsi solo ed esclusivamente previa visione della spesa annotata nella scheda carburante

Articolo 9 Sanzioni per infrazioni

1. Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono a carico del conducente degli autoveicoli, se dovute a sua imprudenza, negligenza o imperizia.